



TRIBUNALE DI MANTOVA

IL GIUDICE DELEGATO

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege n. 3/12 e succ. mod. n. 14/21 R.G.;

visto il ricorso ex art. 14 ter della legge n. 3/12 e succ. mod. proposto da
residente in _____ C.F. _____, in proprio e
quale legale rappresentante dell'**Azienda Agricola** _____ con sede in _____

visto il decreto in data 30/9/21 (dep. il 1/10/21);

vista l'integrazione alla relazione particolareggiata in data 4/10/21;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art. 9 legge cit.;

rilevato che alla domanda è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi Avv. Francesca Mironi contenente le indicazioni cui all'art. 14 ter comma terzo lett. a), b), c) d) ed e), relazione successivamente integrata come richiesto;

considerato che il Gestore della crisi ha confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente e ha attestato la fattibilità della proposta di liquidazione del patrimonio avanzata dal ricorrente;

rilevato che non emergono atti in frode dei creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto che il ricorrente possa essere autorizzato, come richiesto, a proseguire l'attività aziendale ai sensi dell'art. 14 quinquies comma secondo lett. e) della legge citata, sotto la vigilanza degli organi della procedura e con obbligo di rendicontazione periodica, e ciò al fine di conservare il patrimonio aziendale e generare flussi di cassa da destinare ai creditori;

ritenuto di condividere l'orientamento secondo cui, nonostante, alla luce dell'art. 7, comma 2 bis della legge citata, sembrerebbe consentito all'imprenditore agricolo solo l'accordo con i creditori, e non anche l'accesso alla liquidazione del patrimonio, in base ad una interpretazione sistematica delle norme, l'imprenditore agricolo può accedere sia all'accordo di composizione della crisi che alla liquidazione (in particolare sul punto Trib. Lucca 14/11/16);

considerato infatti che, opinando diversamente, l'imprenditore agricolo, senza alcun valido motivo, subirebbe un trattamento peggiore rispetto a quello degli altri soggetti imprenditori non fallibili;

l'annotazione nel Registro delle Imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura dell'O.C.C. presso gli Uffici competenti;

ORDINA

la consegna dei beni facenti parte della liquidazione nel termine di giorni trenta dall'aggiudicazione;

DISPONE

ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma secondo lett. f), che i proventi derivanti dall'esercizio dell'attività aziendale da parte del ricorrente, sino all'affitto dell'azienda, siano trattenuti fino alla concorrenza di € 1200,00 con esclusione dell'eccedenza, che dovrà essere versata su conto corrente intestato alla procedura che il Liquidatore nominato è fin da ora autorizzato ad aprire presso Istituto di credito a sua scelta tra quelli normalmente utilizzati nell'ambito delle procedure fallimentari.

DISPONE

ai sensi dell'art. 14 quinquies comma secondo lett. f) legge citata, che gli emolumenti mensili eventualmente percepiti in futuro da siano trattenuti dal medesimo, per il mantenimento proprio, con esclusione di un quinto, che dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla procedura e di cui sopra.

AUTORIZZA

la prosecuzione dell'attività aziendale ai sensi dell'art. 14 quinquies comma secondo lett. e) della legge citata, fino alla data della stipula del contratto di affitto d'azienda - data nella quale l'azienda dovrà essere immediatamente rilasciata a favore dell'affittuario - sotto la vigilanza degli organi della procedura e con obbligo di rendicontazione periodica nei termini che verranno tempestivamente precisati dal Gestore della crisi, precisando che il contratto di affitto di azienda dovrà seguire l'esercizio provvisorio nel minore tempo possibile.

Mantova 21/10/21.

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Andrea Gibelli